

gli impianti di produzione per pompaggio sono in grado di sviluppare forti potenze elettriche nelle ore di punta dei consumi che li rende di grande valenza economica e di eccezionale importanza strategica nel complesso sistema nazionale di approvvigionamento di energia;

in base alla decorrenza del 1° gennaio 1999, stabilita con la legge n. 136/1999 e alla misura unitaria dei sovraccanoni annui, stabilita con successivi provvedimenti ministeriali e legislativi, l'ammontare dei sovraccanoni dovuti dall'ENEL, titolare dei 19 impianti, e dalla AEM di Torino è dell'ordine di 70 milioni di euro;

l'Enel, sollevando dubbi interpretativi delle norme e ritenendo gli effetti troppo onerosi, allo scopo evidente di alleggerire il suo debito, ha escogitato un criterio di calcolo dei sovraccanoni, in netto contrasto con la legge, in base al quale pretende di corrispondere a comuni e consorzi BIM la decima parte circa di quanto dovuto;

il criterio di calcolo dei sovraccanoni adottato dall'ENEL, proposto dalla Camera dei deputati nel dicembre 2001 e riproposto al Senato nel dicembre 2002, è stato in entrambi i casi decisamente respinto;

l'Enel tuttavia non demorde e anche in questo inizio d'anno ha liquidato i sovraccanoni nella misura irrisoria che gli conviene ignorando le chiare volontà espresse dal potere legislativo nazionale;

sul piano nazionale l'ammontare dei sovraccanoni da corrispondere è dell'ordine di 130 miliardi di lire —:

quali iniziative intendano assumere in difesa della montagna italiana, spogliata delle sue risorse naturali e deturpata nella sua bellezza paesaggistica, per sollecitare l'ENEL al pagamento dei sovraccanoni dovuti, indispensabili alle comunità montane per sviluppare i servizi alle popolazioni locali, stante le loro gravi difficoltà di bilancio. (4-05855)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

CARDINALE, BURTONE e BOCCIA. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

diviene sempre più angosciante la situazione dei lavoratori socialmente utili, in attesa di un provvedimento di stabilizzazione che li ponga al riparo da una ormai endemica condizione di precarietà;

rilevato che lo strumento di stabilizzazione che è stato individuato è quello previsto dall'articolo 78 comma 6 della legge 388 del 2000, che contempla la possibilità, per gli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili, d'essere assunti ex articolo 16 della legge 56 del 1987;

sottolineato che il blocco delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria per il 2003 è subordinato, segnatamente per le assunzioni presso gli enti locali, all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'attuazione, ancora attesi, pur essendo decorsi i 60 giorni entro i quali avrebbero dovuto divenire operativi —:

come intenda il Governo risolvere in tempi brevissimi una situazione divenuta ormai intollerabile, tenendo conto del fatto che il blocco delle assunzioni assunto nella finanziaria per il 2003 non dovrebbe, per la stessa *ratio* delle norme a suo tempo approvate, interessare le disposizioni previste nell'articolo 78 comma della legge 388 del 2000. Sarebbe infatti del tutto illogico che, da una parte si sia prorogato uno strumento di rimozione del precariato e dall'altra se ne blocchi la concreta, urgente, immanente utilizzabilità. (4-05846)

* * *